

Messaggio

numero **4418**
data **13 giugno 1995**
dipartimento **Istruzione**

Scuole medie di commercio di Chiasso e Lugano

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

L'adozione del disegno di decreto introdotto dal presente messaggio, che fa seguito al progetto di riforma della formazione commerciale elaborato da uno speciale gruppo di lavoro del Consiglio di Stato e consegnato il 9 febbraio 1994, ha per obiettivo di:

- a) ratificare le convenzioni stipulate con gli esecutivi dei due comuni per dare seguito operativo alla richiesta di cantonalizzazione delle scuole di commercio comunali esistenti;
- b) realizzare i nuovi istituti cantonali polifunzionali di formazione commerciale che comprendono le scuole di commercio triennali, le scuole per apprendisti del commercio e della vendita, le scuole medie professionali che preparano alla maturità professionale commerciale, nonché i corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di riqualificazione professionale la cui organizzazione è per principio delegata alla Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio;
- c) assicurare i crediti necessari agli insediamenti ipotizzati nel progetto di riforma della formazione commerciale;
- d) regolare il passaggio dai comuni al Cantone di allievi, docenti e personale amministrativo.

Il messaggio e il relativo disegno di decreto non toccano l'assetto della Scuola cantonale di commercio quadriennale di Bellinzona, fatta eccezione della chiusura, a partire dall'anno scolastico 1996/97, della Scuola cantonale di amministrazione che le è aggregata.

Il presente messaggio non rispetta i tempi inizialmente prefigurati nell'ambito della complessa procedura per il passaggio delle scuole comunali al Cantone. Ne era previsto il licenziamento già nello scorso anno, secondo le scadenze contemplate nel progetto di rapporto sopramenzionato, e l'esame in Parlamento nel corso dell'autunno. Le trattative con i due comuni di Chiasso e di Lugano si sono tuttavia protratte al di là delle iniziali previsioni. I progetti di convenzione con i due comuni sono stati definitivamente adottati il 21 marzo 1995 dal Municipio del Comune di Chiasso e il 23 marzo 1995 da quello del Comune di Lugano, e conseguentemente dallo scrivente Consiglio di Stato in data 28 marzo 1995. Solo a partire da quel momento si è potuto dar seguito in termini definitivi alle verifiche relative agli insediamenti (necessità di eventuali ristrutturazioni logistiche, peraltro ridotte al minimo, completamento delle infrastrutture tecniche, dell'arredamento e delle attrezzature didattiche), verifiche effettuate nel corso di aprile e maggio.

Parallelamente si è avviata la procedura di ratifica sul piano comunale. Il Municipio di Chiasso ha licenziato il Messaggio il 31 maggio, quello di Lugano il 10 aprile. L'esame in Consiglio comunale è in corso nell'ambito delle commissioni competenti.

Pur tenendo conto del ritardo nella tabella di marcia prefigurata, non si vuole tuttavia rinunciare, per quanto possibile, a mantenere la data del settembre 1995 quale obiettivo per il trasferimento delle competenze sulle scuole dai comuni al Cantone. Infatti codesto Gran Consiglio ne ha già fissato i presupposti legali per gli aspetti della gestione corrente, adottando il Preventivo 1995, che già contempla ai centri-costi (578, a pag. 198, e 579, a pag. 199) le spese per le due scuole comunali nel periodo da settembre a dicembre di quest'anno. Su questa base si è pure proceduto alla pubblicazione del concorso per l'assunzione da parte del Cantone dei docenti delle scuole comunali.

Di seguito sono presentati solo gli aspetti istituzionali a sostegno del disegno di decreto, rinviando al rapporto dello speciale Gruppo di lavoro, rapporto che è a disposizione, per le considerazioni d'altra natura, in particolare per quelle di natura pedagogica.

I. ANTEFATTI

1. Annotazioni storiche

Le due scuole comunali hanno origine agli inizi del secolo, essendo sorte, come in altri comuni ticinesi, sulla scorta del decreto federale concernente l' insegnamento dell' economia domestica e l' istruzione professionale da impartirsi alla donna, del 20 dicembre 1895. Il decreto costituiva per certi versi un primo provvedimento di affrancazione della donna da una situazione di inferiorità per quel che riguarda la formazione professionale.

Il decreto del Gran Consiglio ticinese in punto alla Scuola professionale femminile di Lugano è del 22 maggio 1906. L' istituto inizia la sua vita nel 1907, con vari indirizzi professionali destinati alla formazione delle ragazze, fra i quali anche quello commerciale e quello di sartoria giunti fino ad oggi. A partire dal 1966 si sviluppa anche, come scuola comunale interamente pagata dal Cantone, la sezione paramedica, che trova oggi continuità, dopo la sua cantonalizzazione intrapresa nel 1974 e completata nel 1981, nella Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali. Analogo decorso ha la Scuola dei tecnici dell' abbigliamento, nata nel 1969 e divenuta cantonale nel 1974 (per la direzione nel 1986). Anche la Scuola magistrale di sartoria, attiva dal 1965 per la formazione delle docenti di lavoro femminile delle scuole elementari e maggiori, segue lo stesso percorso: del 1979 è la decisione di integrarla nella Scuola magistrale cantonale, come sezione di economia familiare e di attività tessili, per essere poi di fatto soppressa. Dal 1986 è data la possibilità agli allievi di far seguire al triennio di commercio un anno di perfezionamento nelle lingue.

Nata come scuola professionale femminile, la Scuola accetta solo dal 1971 allievi maschi.

La storia della Scuola di commercio di Chiasso è meno movimentata. L' istituto è fondato nel 1923 già come Scuola di commercio e di amministrazione, con lo scopo (di procurare ai futuri impiegati di aziende commerciali e di servizi pubblici amministrativi (poste, ferrovie, dogane) quelle fondamentali nozioni di cultura generale e speciale che loro permettano di esercitare con sicurezza e garanzia di buona carriera la professione scelta). Con queste finalità affatto attuali, che le hanno consentito di ottenere il riconoscimento federale nel 1938, essa è giunta fino a oggi.

2. Le richieste dei comuni

La questione della cantonalizzazione delle due scuole comunali si è posta anche in tempi più lontani, negli anni 70, quando a Chiasso fu introdotta la scuola media. L' ipotesi era peraltro legata a quella di uno sdoppiamento della scuola cantonale di commercio di Bellinzona, che è molto frequentata da allievi del Sottoceneri. Era tuttavia mancata l' adesione dei comuni interessati, segnatamente di quello di Lugano. In tempi più recenti il quesito è stato posto dal Municipio di Chiasso, con una sua istanza del 3 settembre 1990. Il 9 dicembre 1992 il Municipio di Lugano, d' intesa con quello di Chiasso, riproponeva la questione, con la richiesta di un incontro con il Consiglio di Stato. All' incontro, avvenuto il 27 gennaio 1993, faceva seguito l' elaborazione di un rapporto interno del Dipartimento dell' istruzione e della cultura, le cui conclusioni venivano presentate ai Municipi il 27 maggio 1993. Ne scaturiva la costituzione del Gruppo di lavoro, istituito con la risoluzione governativa del 23 giugno 1993, per l' approfondimento degli scenari presentati nel rapporto interno. Alla richiesta di cantonalizzare la Scuola di commercio, il Comune di Lugano affiancava il 19 febbraio 1993 quella per la Scuola di abbigliamento, che il Consiglio di Stato ha evaso nell' ambito delle competenze che gli sono accordate dalla Legge della scuola del 24 maggio 1958, istituendo una scuola d' arti e mestieri di sartoria con la risoluzione governativa del 6 luglio 1993.

3. I lavori del gruppo

Il gruppo di lavoro già menzionato ha ricevuto dal Consiglio di Stato il mandato e si è riunito per la prima volta il 29 settembre 1993. Il mandato si articolava in tre punti: l' approfondimento degli aspetti di politica educativa, pedagogici, organizzativi, finanziari e istituzionali per gli scenari del rapporto interno già menzionato; fornire gli elementi tecnici per le trattative; allestire un disegno organico per l' introduzione della maturità professionale commerciale e per lo sviluppo delle scuole professionali superiori d' indirizzo commerciale cui essa dà accesso.

Il gruppo di lavoro si è riunito 9 volte e ha concluso il suo mandato, consegnando il 9 febbraio 1994 il rapporto finale che contiene le informazioni richieste e la proposta di

un modello operativo da attuare.

II. SITUAZIONE

1. La formazione commerciale sul piano svizzero e cantonale

La formazione commerciale in Svizzera si articola attualmente in due gradi, il secondario II per la formazione di base e il terziario per quella superiore e in due generi: da un lato la formazione di base può essere conseguita attraverso un tirocinio triennale di impiegato di commercio o biennale d'ufficio, dall'altro il titolo di impiegato qualificato può essere ottenuto anche frequentando una scuola (media) di commercio a tempo pieno triennale (come nei due comuni, oppure nelle scuole private riconosciute di Locarno, Villa Erica, e Lugano, Istituto Elvetico) o quadriennale (come a Bellinzona, nella Scuola cantonale di commercio). Gli stessi due generi si ripropongono per certi versi nel grado superiore: da un lato c'è la possibilità di ottenere attestati professionali e diplomi (maestrie) frequentando corsi accanto all'esercizio di un'attività professionale, dall'altro di ottenere il titolo frequentando scuole a tempo pieno, come la Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG), la Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSQAT), la Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA, a partire dal settembre 1995, mentre finora i corsi sono offerti solo parallelamente all'attività professionale) e la Scuola tecnica superiore (STS, sezione di informatica).

2. I progetti in corso di realizzazione sul piano svizzero e cantonale

L'ambito della formazione professionale del grado secondario II (formazione di base che fa seguito all'obbligo scolastico) è caratterizzato dall'introduzione della maturità professionale come provvedimento per valorizzare la scelta delle professioni, rendendola attrattiva nei confronti di quella liceale, e per favorire, attraverso una migliore preparazione culturale e tecnica, il passaggio alle formazioni scolastiche del grado terziario, come pure ai perfezionamenti in impiego (attestati professionali e maestrie). L'indirizzo commerciale di scuola media professionale che prepara alla maturità è stato introdotto con l'anno scolastico 1994/95, nella forma integrata nel tirocinio e in quello posttirocinio. Nell'estate 1995 vengono dunque rilasciate nel Cantone le prime maturità professionali commerciali. Alla maturità professionale commerciale si candidano un centinaio di giovani che stanno seguendo i corsi a tempo pieno dopo aver conseguito l'attestato federale di capacità oppure che stanno frequentando i corsi integrativi in alcune materie dopo aver conseguito il diploma di impiegato qualificato in una delle due scuole triennali di commercio di Chiasso e di Lugano.

L'introduzione della maturità professionale prelude alla riforma anche del grado terziario, nel quale le varie scuole professionali concorreranno all'istituzione della scuola universitaria professionale. La relativa legge federale è in corso di adozione da parte delle Camere per essere applicata a partire dall'anno scolastico 1997/98. Della decina di istituti che saranno assegnati in base a un concorso in tutta la Svizzera, uno sarà molto verosimilmente attribuito alla Svizzera italiana.

E' nel contesto di queste riforme in corso che si situa il progetto di riforma della formazione commerciale nel Cantone.

III. ESIGENZE

1. Educazionali

Il progetto di riforma della formazione commerciale nel Cantone nasce, come già detto, dall'esigenza di rivalutazione della via della formazione professionale in alternativa alla via liceale. La tendenza alla terziarizzazione dell'economia cantonale, come riflesso di una tendenza generale riscontrabile nella Confederazione ma accentuata nel Ticino dalla situazione geografica che favorisce il sorgere di aziende di servizio, resta costante. Essa impone la disponibilità, sul mercato del lavoro, di personale particolarmente preparato, che sappia inserirsi in attività sempre meno legate al territorio, a carattere sempre più internazionale, in cui le competenze linguistiche sono determinanti. E' indispensabile pertanto, attraverso la riforma, attrarre sulla via della formazione professionale commerciale, al termine della scolarità dell'obbligo, giovani con buone qualifiche, atte ad ammetterli anche al liceo.

In altre parole si tratta di presentare la via della formazione professionale commerciale, sia in apprendistato sia in una scuola a tempo pieno, non più come una strada di minor valore, priva di qualificanti sbocchi formativi successivi all'attestato di capacità o al

diploma, ma suscettibile invece di offrire allettanti prospettive di carriera non solo in termini professionali ma anche in quelli scolastici superiori.

D'altro canto si tratta anche di mantenere solo quei curricula che consentono effettivamente sbocchi professionali. In quest'ottica è divenuto problematico confermare la continuità della Scuola cantonale di amministrazione, la quale conferisce, al termine di una formazione biennale, un diploma che non ha riconoscimento pieno sul mercato del lavoro. Esso serviva un tempo per accedere a una formazione complementare e conclusiva in aziende parastatali (FFS, PTT, Dogane, Swisscontroll, ecc.), mentre oggi questi sbocchi sono chiusi.

2. Organizzative

L'attuale offerta di formazione commerciale è caratterizzata da un'eccessiva dispersione che, paradossalmente, ne mette in pericolo la distribuzione regionale. Le sedi di scuola professionale commerciale (corsi per apprendisti) di Locarno e, soprattutto, di Morbio Inferiore stanno scendendo, per effettivi, al di sotto della massa critica che ne consente un'efficace gestione, sia sotto il profilo pedagogico (piccole classi, difficoltà a costituire i gruppi per le opzioni o i corsi facoltativi, frammentazione dei docenti, effetto di "monocultura", ecc.) sia sotto il profilo economico (sottoimpiego delle risorse materiali, come aule di informatica o speciali, e amministrative o parascolastiche). La tendenza, sia pure in leggera correzione, potrebbe comportare assai presto la concentrazione degli apprendisti di commercio a Bellinzona e a Lugano. D'altra parte le stesse scuole di commercio a tempo pieno comunali, maggiormente quella di Lugano, sono confrontate con una riduzione degli effettivi.

Appaiono pertanto evidenti le esigenze di redistribuzione più razionale delle sedi, che passi attraverso concentrazioni mantenendo tuttavia la presenza regionale di tutte le formazioni offerte.

3. Istituzionali

La riforma prospettata deve anche completare un processo di redistribuzione delle competenze istituzionali fra Cantone e Comuni in materia di formazione professionale che si è già compiuto da tempo per il resto del territorio cantonale, dove tutte le scuole professionali comunali sono state progressivamente assorbite. La storia stessa della Scuola professionale di Lugano mostra come il trasferimento di competenze sia stato continuo nel tempo: Scuola paramedica, Scuola dei tecnici dell'abbigliamento, Scuola magistrale di sartoria, nate come iniziative comunali, sono poi passate nell'orbita cantonale.

IV. SOLUZIONE PROPOSTA

1. Ordinamento

La risposta alle esigenze sommariamente presentate poc' anzi consiste, sul piano dell'ordinamento, nella costituzione di tre istituti di formazione commerciale polifunzionali a Chiasso, Lugano e Locarno

Il carattere di polifunzionalità è dato dal fatto che in ogni istituto convivono vari curricula formativi:

- a) la scuola professionale di commercio per apprendisti del commercio e della vendita;
- b) la scuola (media) di commercio, rilevata dai comuni nei due casi di Chiasso e di Lugano, da costituire ex-novo a Locarno;
- c) la scuola media professionale commerciale di preparazione alla maturità commerciale sia nell'attuazione integrata, sia in quella postirocinio;
- d) i corsi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionale per impiegati qualificati o per persone non qualificate del commercio e della vendita.

La cerniera tra la Scuola per gli apprendisti del commercio e la Scuola di commercio a tempo pieno è fondamentalmente costituita dalla Scuola media professionale che prepara alla maturità professionale commerciale. Sono certamente pensabili insegnamenti in comune, scambi di docenti, sussidi didattici uguali. Il collegamento tra la via degli studi commerciali a tempo pieno e la pratica aziendale qual è rappresentata dal mondo degli apprendisti potrebbe effettuarsi anche attraverso corsi integrativi per il passaggio da una scelta formativa all'altra, con i periodi di pratica obbligatori per gli studenti ai fini di conseguire la maturità professionale commerciale, con i corsi per la preparazione ad esami superiori indirizzati alle persone attive professionalmente.

L'attuazione del progetto contempla anche la chiusura della Scuola di amministrazione, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza. Poiché l'

utenza di tale scuola soddisfa in genere le condizioni per accedere anche a una formazione triennale, si ritiene sostituita l'offerta, che essa dava, dalle scuole di commercio triennali di Chiasso e di Lugano assorbite dal Cantone, rispettivamente da quella nuova prevista a Locarno

2. Logistica

La costituzione formale dei tre istituti polifunzionali deve forzatamente accompagnarsi, al fine di realizzare i postulati espressi in precedenza, attraverso l'insediamento in sedi scolastiche in grado di accogliere tutti i curricoli indicati. Con la riunificazione fisica, sotto lo stesso tetto, di apprendisti e di studenti viene anche perseguita un'equità di considerazione delle due vie di formazione. Nel contempo le relazioni tra i due ambienti formativi possono indubbiamente contribuire a vivacizzare l'attività didattica.

Ciò avviene a Chiasso e a Lugano attraverso la messa a disposizione, da parte dei comuni, degli stabili comunali che attualmente ospitano le scuole medie di commercio, ubicati rispettivamente in via V. Vela 7 e in via Gerso 1a. Le condizioni per tale messa a disposizione sono stabilite nelle relative convenzioni che il presente messaggio chiede di ratificare attraverso l'approvazione del disegno di decreto legislativo.

A Lugano, nello stabile comunale, si trasferiscono gli apprendisti attualmente insediati a Viganello, nello stabile di via Boscioro di proprietà cantonale e in alcuni spazi in locazione da privati. Il loro posto, nello stabile del Cantone, viene occupato dalla Scuola cantonale d'arti e mestieri di sartoria, attualmente ospitata provvisoriamente e gratuitamente proprio nello stabile comunale di via Gerso 1a. In pratica viene effettuato uno scambio tra Scuola professionale commerciale e Scuola d'arti e mestieri di sartoria. La nuova ubicazione della Scuola d'arti e mestieri di sartoria è interessante per il fatto che si trova a poche centinaia di metri dalla sede della Scuola dei tecnici dell'abbigliamento e dello stile, in via al Fiume 14, con la quale forma un unico istituto, con un'unica direzione, e di cui può d'ora innanzi utilizzare le avanzate attrezzature tecnologiche soprattutto nel campo del disegno e del taglio informatizzato.

A Locarno è possibile impiegare lo stabile di proprietà del Cantone, in via Cappuccini 2, che già ospita gli apprendisti del commercio e della vendita. La nuova destinazione esige, non immediatamente, alcune ristrutturazioni e il trasferimento di alcuni uffici amministrativi che attualmente vi hanno sede.

A Chiasso e a Lugano vengono messe a disposizione fin dove possibile, da parte dei comuni, anche le infrastrutture sportive. Un nuovo principio per lo svolgimento dell'educazione fisica nelle scuole professionali, articolato su pomeriggi in blocco, rende più indipendenti da costruzioni esistenti in loco: le soluzioni possono essere trovate ricorrendo alle disponibilità più ampie di un'intera zona.

La scelta di riunire a Chiasso, sotto lo stesso tetto nello stabile di via Vela, gli apprendisti del commercio e della vendita con gli studenti della scuola di commercio, pone la questione dell'ubicazione della Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione. Infatti la convivenza del nuovo istituto polifunzionale con la SSQEA non è materialmente possibile. Per la SSQEA è ipotizzato il trasferimento provvisorio a Morbio Inferiore, negli spazi attualmente occupati dagli apprendisti unitamente alla Scuola media. Il carattere provvisorio del trasferimento è determinato dall'esigenza di dover soddisfare, una volta che siano emanate dalla Confederazione nell'ambito del relativo bando di concorso, le condizioni per l'assegnazione alla Svizzera italiana di una scuola universitaria professionale, condizioni che potrebbero obbligare ad altre scelte logistiche in funzione di una maggior concentrazione di curricoli affini di scuola universitaria professionale. In attesa dunque di conoscere tali condizioni e di valutarne la portata ai fini del successo della candidatura della Svizzera italiana, la scelta più opportuna risulta essere quella del trasferimento provvisorio a Morbio Inferiore. I problemi di accesso con mezzi pubblici, pensando soprattutto all'istituenda sezione a tempo pieno, possono essere risolti mantenendo il servizio di trasporto che già attualmente è offerto agli apprendisti avendo come capolinea la stazione di Mendrisio, con quattro corse al giorno, oppure sfruttando le corse di linea che fanno capo alla stazione di Chiasso e transitano accanto alla sede scolastica di Morbio.

Per la refezione, che potrebbe rivelarsi necessaria per gli studenti a tempo pieno della SSQEA, è possibile far capo al servizio di catering della cucina dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio, da servire nei locali dell'edificio di Morbio già utilizzati quale ristorante scolastico quando lo stesso era sede anche del liceo.

3. Tempi di attuazione e modalità

La costituzione degli istituti polifunzionali di Chiasso e di Lugano avviene con l'anno scolastico 1995/96, dunque a partire dal settembre 1995. Entro tale data devono dunque essere effettuati gli scambi di sede (tra SPC di Morbio Inferiore e SSQEA di Chiasso, rispettivamente tra SPC di Viganello e Scuola d'arti e mestieri di sartoria). Lo scambio è previsto nella misura massima possibile senza spostamenti di arredamento e di attrezzature didattiche, salvo quelle di natura specialistica utilizzate dalle singole scuole (si pensa in particolare a determinate attrezzature informatiche e a quelle della Scuola d'arti e mestieri di sartoria).

Per quel che riguarda l'istituto di Locarno l'inizio è fissato al settembre 1996, contemporaneamente alla non apertura della prima classe di Scuola cantonale d'amministrazione. Quest'ultima esaurirà pertanto il suo ultimo ciclo biennale con la fine dell'anno scolastico 1996/97. Lo scaglionamento dell'avvio del centro polifunzionale di Locarno è stato dettato anche dall'esigenza di assicurare un graduale assorbimento nelle nuove strutture cantonali dei vari docenti, comunali e cantonali, interessati dalla riforma.

4. Direzione, docenti e personale amministrativo

4.1. Direzione

I nuovi istituti sono diretti da un direttore unico, nominato dal Consiglio di Stato nell'ambito di un pubblico concorso, nella prospettiva tuttavia di mantenere in mansioni direttive le persone che attualmente rivestono la carica di direttore di scuola. Il direttore di istituto assume l'intera responsabilità della conduzione delle scuole che compongono l'istituto stesso. E' ipotizzabile tuttavia che un vicedirettore possa assumere particolari responsabilità, all'interno della conduzione generale d'istituto, riguardo alla Scuola professionale commerciale e alla Scuola media professionale, in forza della delega dell'insegnamento in quest'ultime che è attribuito alla Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio. Ai direttori è attribuita la classe 34-35 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, del 25 maggio 1994, ai vicedirettori la classe 33-34.

4.2. Docenti

Nei nuovi istituti di Chiasso e di Lugano sono assunti, compatibilmente con il fabbisogno accertato secondo i criteri in uso per lo Stato stesso, i docenti in attività attualmente nelle due scuole comunali. Le priorità di assunzione, applicabili una tantum per l'anno scolastico 1995/96, sono determinate dalla scala riportata di seguito, ritenuto che l'assunzione alle dipendenze dello Stato è assicurata ai docenti nominati, per la parte di funzione di nomina. Tutti i docenti comunali devono tuttavia partecipare al concorso bandito dallo Stato. Ai docenti con titolo accademico (licenza, diploma o laurea) è attribuita la classe 32-33, ai docenti con titolo intermedio la classe 30-31, ai docenti senza titolo specifico la classe 29-31. Le ultime due classificazioni corrispondono a quelle dei docenti di scuola professionale a tempo pieno o di scuola media professionale. La prima tiene conto soprattutto dell'attuale situazione retributiva dei docenti della Scuola di commercio di Chiasso, per i quali l'adozione dello stesso principio comporterebbe una sensibile riduzione dello stipendio. La riduzione permane in taluni casi, per un importo certamente non trascurabile quantificato in tabelle dettagliate, compensato tuttavia dal mantenimento del posto di lavoro, in un mercato molto più ampio di quello comunale e suscettibile comunque di offrire possibilità di miglioramento retributivo mediante il cambiamento di ordine scolastico, per esempio accedendo all'insegnamento nei licei. La riduzione della retribuzione influisce anche al ribasso sulle prestazioni di rendita della Cassa pensioni, ribasso mitigato tuttavia dalla considerazione del tasso di contribuzione medio calcolato a partire dal 1° gennaio 1984 (art. 22. cpv. 3 della Legge sulla cassa pensioni).

Priorità d'assunzione dei docenti

1 Per l'anno scolastico 1995/96 il corpo dei docenti dei centri di Chiasso e di Lugano è costituito:

a) nelle scuole medie di commercio triennali assumendo, nell'ordine:

1. i docenti nominati al 31 agosto 1995 nelle due scuole comunali di commercio;
2. i docenti nominati al 31 agosto 1995 nelle scuole professionali commerciali cantonali o in altre scuole cantonali in eccedenza sul fabbisogno delle une e delle altre;
3. i docenti incaricati al 31 agosto 1995 nelle due scuole comunali di commercio;
4. i docenti incaricati al 31 agosto 1995 nelle scuole professionali commerciali
5. i docenti nuovi concorrenti;

b) nelle scuole professionali commerciali e nelle scuole medie professionali assumendo, nell'ordine:

1. i docenti nominati al 31 agosto 1995 nelle scuole professionali commerciali cantonali o in altre scuole cantonali in eccedenza sul fabbisogno di queste ultime;
2. i docenti nominati al 31 agosto 1995 nelle scuole medie di commercio comunali;
3. i docenti incaricati ai 31 agosto 1995 nelle scuole professionali commerciali;
4. i docenti incaricati al 31 agosto 1995 nelle scuole medie di commercio comunali;
5. i docenti nuovi concorrenti.

2 Per l'anno scolastico 1996/97 e 1997/98 il corpo dei docenti del centro di Locarno è costituito:

a) nella scuola media di commercio, assumendo nell'ordine:

1. i docenti nominati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nella scuola cantonale di amministrazione o nella scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
2. i docenti nominati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nelle scuole professionali commerciali o in altre scuole cantonali in eccedenza sul fabbisogno di queste ultime;
3. i docenti incaricati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nella scuola cantonale di amministrazione;
4. i docenti incaricati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nelle scuole professionali commerciali o nelle scuole medie di commercio triennali cantonali;
5. i docenti nuovi concorrenti;

b) nella scuola professionale commerciale e nella scuola media professionale aggregata assumendo, nell'ordine:

1. i docenti nominati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nella scuola professionale commerciale;
2. i docenti nominati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nella scuola cantonale di amministrazione o nella scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
3. i docenti incaricati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nelle scuole professionali commerciali o nelle scuole medie di commercio triennali cantonali;
4. i docenti incaricati al 31 agosto 1996, rispettivamente al 31 agosto 1997, nella scuola cantonale di amministrazione o nella scuola cantonale di commercio quadriennale;
5. i docenti nuovi concorrenti.

I riflessi della perdita del posto di lavoro comunale sono regolati dalle leggi organiche cantonali in vigore, applicabili anche ai docenti comunali nella misura in cui non siano sospese da norme comunali prevalenti. In pratica ciò si riduce al possibile versamento di un'indennità (al massimo 15 mensilità di stipendio) per meno di dieci docenti che hanno più di 45 anni di età e più di 15 di servizio.

4.3. Personale amministrativo e parascolastico

Per il personale amministrativo alle dipendenze dei comuni valgono gli stessi principi adottati per i docenti: essi devono partecipare a un concorso (nella misura in cui i posti sono messi a concorso anche dallo Stato), avendo tuttavia anch'essi la priorità di assunzione, dichiarata nel bando, su altri candidati.

5. Allievi (apprendisti, studenti, corsisti)

Come detto uno dei punti di forza dell'istituzione dei centri polifunzionali di formazione professionale commerciale è costituito dall'integrazione di giovani che seguono curricoli differenziati: l'apprendista accanto allo studente ed entrambi magari confrontati con persone già attive professionalmente che frequentano, in una prospettiva di estensione della formazione degli adulti, corsi ad hoc dell'istituto. Uno degli obiettivi perseguiti dalla riforma è anche quello di porre condizioni d'ammissione uniformi in tutte le scuole con curricoli equivalenti. Il processo si è in pratica già concluso con l'adozione, da parte dei comuni in questo senso sollecitati dalle autorità scolastiche cantonali, di norme d'ammissione uguali a Chiasso e a Lugano nell'anno scolastico 1994/95 e di norme in pratica uguali a quelle della delenda Scuola cantonale di amministrazione per l'anno scolastico 1995/96, norme peraltro equivalenti anche a quelle della Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali.

V. LA PARTE DELLA SSIC

I progetti di riforma della formazione commerciale non potevano far astrazione dal coinvolgimento della Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, cui sono delegati (in forza di una convenzione rinnovata l'ultima volta l'8 luglio 1992 per il triennio scolastico 1992/93, 1993/94 e 1994/95), l'insegnamento nelle scuole professionali commerciali e nelle scuole medie professionali commerciali, gli esami finali di tirocinio e di scuola media professionale, nonché i corsi d'introduzione in assenza di associazioni professionali che se assumono il compito. Un rappresentante della Federazione è stato associato ai lavori di progettazione e in vari stadi di sviluppo il progetto stesso è stato presentato agli organi della Federazione. Il dibattito intorno al progetto di riforma, che ha trovato buona accoglienza presso la Federazione, ha sollecitato l'interesse reciproco, dello Stato e della Federazione stessa, per una revisione della vigente convenzione. I lavori si sono conclusi, con l'adozione di una serie di modifiche di cui è in corso la formale approvazione da parte dello scrivente Consiglio di Stato, che ne ha la competenza. Le modifiche si incentrano sull'estensione della delega anche al campo del perfezionamento professionale, sull'assunzione imperativa da parte dello Stato della gestione retributiva del personale amministrativo (con spese poi rimborsate dalla Federazione), sul riconoscimento formale della Commissione centrale d'esami della Svizzera italiana (conseguentemente allo scioglimento sulle tre regioni linguistiche della precedente Commissione centrale d'esami), sul trasferimento allo Stato di talune spese precedentemente assunte dalla Federazione (in particolare le spese per gli esami finali di tirocinio), così come sulle modalità di gestione del fondo di stabilizzazione della tassa.

VI. COMMENTO AGLI ARTICOLI DEL DECRETO E ALLE CONVENZIONI

Le motivazioni soggiacenti al disegno di decreto sono formulate nel messaggio. Tuttavia valgono le seguenti osservazioni per:

Art. 1

Le convenzioni sono allegate come parte integrante del messaggio. La loro formulazione, risultato di ponderate trattative, corrisponde al reciproco interesse del Cantone e dei Comuni di trovare le migliori soluzioni ai problemi per la salvaguardia della continuità dei curricula formativi offerti dalle due scuole comunali.

Art. 3

La base finanziaria per la cantonalizzazione delle due scuole comunali è già stata adottata dal Gran Consiglio: le relative spese di gestione corrente sono infatti già considerate nel Preventivo 1995.

Art. 4

L'importo da deliberare è comprensivo dell'onere per le ristrutturazioni e la completazione delle infrastrutture tecniche, dell'arredamento e delle attrezzature didattiche, in particolare nell'ambito dell'insediamento della SSQEA a Morbio Inferiore. Il Comune di Lugano ha inoltre acconsentito, nell'ambito dell'istituzione della scuola d'arti e mestieri di sartoria, di cedere allo Stato le relative attrezzature didattiche.

Art. 5

Le priorità date per l'assunzione nelle nuove scuole ai docenti delle scuole comunali, rispettivamente a quelli della scuola cantonale di amministrazione sono da intendere una tantum e scaglionate nel tempo. Infatti la cantonalizzazione delle due scuole comunali avverrà integralmente con il 1° settembre 1995, mentre la graduale chiusura della Scuola d'amministrazione, contemporanea all'apertura della scuola di commercio triennale di Locarno, avverrà a partire dal 1° settembre 1996. Le due categorie di docenti non entreranno dunque in competizione per accedere ai posti disponibili nei nuovi istituti polifunzionali.

VII. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

1. Gestione corrente

La valutazione degli effetti finanziari dell'attuazione del progetto è stata effettuata considerando:

- a) i dati attuali delle spese e dei ricavi delle due scuole di Chiasso e di Lugano, nell'ipotesi di assicurare nella misura massima possibile il livello retributivo acquisito dai docenti;
- b) i riflessi sulle ammissioni e sulla frequenza determinati dalle nuove condizioni di ammissione con l'ipotesi di:
1. situazione invariata a Chiasso;
 2. diminuzione del 10 % a Lugano, peraltro già avvenuta in misura ancor maggiore con l'anno scolastico 1994/95;
 3. assorbimento nelle vie di formazioni già esistenti (per esempio nel tirocinio) senza aumenti di sezioni dei giovani non ammessi nelle scuole di commercio;
- c) l'ipotesi della riduzione del 5% del corpo dei docenti assegnata come obiettivo sul piano cantonale;
- d) l'applicazione di parametri cantonali per il calcolo di alcune voci di spesa (attività culturali, materiale scolastico, ecc.).
- e) la rinuncia da parte dei comuni a esporre pigioni per l'utilizzazione delle sedi dei centri polifunzionali (sono computate solo le spese accessorie).
- f) la rinuncia a percepire tasse di frequenza dagli allievi o contributi dai comuni;
- g) la partecipazione forfettaria a determinati costi (personale, spese accessorie) da parte della Federazione ticinese della SSIC;
- h) i riflessi dell'apertura della scuola di commercio triennale a Locarno sul tasso di licealizzazione nella regione, calcolati nella diminuzione di una classe di liceo all'anno;
- i) la rinuncia alle locazioni in atto o previste rispettivamente per la Scuola professionale commerciale di Viganello o per la Scuola d'arti e mestieri di sartoria.

Alla luce di quanto precede il risultato delle spese di gestione è contemplato, per il 1998, al momento in cui il progetto di riforma sarà completato, nella tabella che segue, allestita con i prezzi del 1993.

	Chiasso	Lugano
- centro costo sede	1'820'000	2'690'000
- stipendi docenti	125'000	460'000
- stipendi funzionari	355'000	628'000
- oneri sociali	95'000	234'000
- altro altri centri di costo	36'000	128'000
TOTALE USCITE	2'431'000	4'140'000
- contributi CH	370'000	740'000
- contributi SSIC	50'000	330'000
- refezione		35'000
TOTALE ENTRATE	420'000	1'105'000
- risparmi	370'000	740'000
- contributo TI	200'000	23'000
- riduzioni classi di liceo - rinuncia		69'000
locazione SAMS		250'000
- rinuncia locaz. SPC		150'000
- direzione		
- perfez. linguistico		
- chiusura SCA		
TOTALE RISPARMI	570'000	1'232'000
SALDO	<u>1'441'000</u>	<u>1'803'000</u>

	Locarno	Bellinzona

- centro costo sede	1'051'000	
- stipendi docenti	25'000	
- stipendi funzionari	236'000	
- oneri sociali		
- altro altri centri di costo		
TOTALE USCITE	1'312'000	0
- contributi CH	63'000	
- contributi SSIC		
- refezione		
TOTALE ENTRATE	63'000	0
- risparmi	250'000	1'200'000
- contributo TI	813'000	
- riduzioni classi di liceo - rinuncia locazione SAMS		
- rinuncia locaz. SPC		
- direzione		
- perfez. linguistico		
- chiusura SCA		
TOTALE RISPARMI	1'063'000	1'200'000
SALDO	<u>186'000</u>	<u>1'200'000</u>

	TOTALE
- centro costo sede	5'561'000
- stipendi docenti	610'000
- stipendi funzionari	1'219'000
- oneri sociali	329'000
- altro altri centri di costo	164'000
TOTALE USCITE	7'883'000
- contributi CH	1'110'000
- contributi SSIC refezione	443'000
TOTALE ENTRATE	1'588'000
- risparmi	1'360'000
- contributo TI	813'000
- riduzioni classi di liceo - rinuncia locazione SAMS	23'000
- rinuncia locaz. SPC	69'000
- direzione	450'000
- perfez. linguistico	150'000
- chiusura SCA	1'200'000
TOTALE RISPARMI	4'065'000
SALDO	<u>2'230'000</u>

Sulla base dei tempi e delle modalità di realizzazione scaglionata esposte al punto 4.3., i maggiori oneri ricorrenti fino all' attuazione completa si evincono dalla tabella che segue:

	Chiasso	Lugano	Locarno
Costi 1995	480'333	601'000	0
Costi 1996	1'441'000	1'803'000	20'677
Costi 1997	1'441'000	1'803'000	82'667

Costi 1998	1'441'000	1'803'000	140'667
Costi 1999	1'441'000	1'803'000	186'000

	Bellinzona	TOTALE
Costi 1995	0	1'081'333
Costi 1996	- 200'000	3'064'667
Costi 1997	- 800'000	2'526'667
Costi 1998	- 1'200'000	2'188'667
Costi 1999	- 1'200'000	2'230'000

2. Investimenti

Per quel che riguarda gli investimenti, nella fase iniziale essi si limitano allo stretto indispensabile: ridotti interventi di ristrutturazione logistica, completamento dell' infrastruttura tecnica, dell' arredamento e delle attrezzature didattiche nelle quattro sedi scolastiche che entrano in considerazione per l' attuazione della riforma già a partire dal settembre di quest' anno I servizi cantonali preposti, d' intesa con quelli comunali, hanno allestito precisi progetti di intervento nelle varie sedi, sulla base di un' organizzazione degli spazi rispettosa nella misura massima possibile dei locali didattici e amministrativi già esistenti. Alcuni interventi di ristrutturazione, segnatamente quelli nella sede del centro professionale polifunzionale di Lugano, possono essere scaglionati nel tempo. Particolare attenzione è stata data al ricupero, sulla base di elenchi dettagliati locale per locale, dell' arredamento disponibile, che è stato sostituito solo laddove le attuali condizioni di manutenzione o la diversa utenza lo rendevano indispensabile: è il caso, in particolare, della SSQEA, frequentata da adulti per i quali l' attuale arredamento non è adattabile. Il riassunto delle uscite, determinate con preventivi calcolati conformemente alla norma SIA 102, art. 4.1.4, è esposto nella tabella che segue.

Per l' istituzione del centro polifunzionale di Locarno sono da predisporre per il 1996 interventi di ristrutturazione limitati e il completamento dell' arredamento. In vista dello sviluppo completo del centro l' intervento necessario viene inserito in un piano generale di sistemazione dell' edificio, unitamente alla realizzazione di una palestra ed eventualmente, d' intesa con il Comune di Locarno e con organizzazioni a carattere sociale, di altre infrastrutture d' interesse pubblico. Nel progetto di piano finanziario 1996-2003 sono pertanto esposti provvisoriamente 5,0 milioni, di cui 2,0 nel quadriennio 1996-99 per i primi lavori di ristrutturazione. La realizzazione della palestra è da verificare alla luce dell' effettivo fabbisogno e della possibilità di evaderlo con le infrastrutture esistenti nell' ambito del nuovo concetto di svolgimento delle lezioni di educazione fisica in blocchi di mezze giornate di cui si è già detto al punto IV.2.

Le relative richieste saranno presentate con un messaggio a parte.

Nella tabella che segue, da cui è esclusa la sede di Locarno, è esposto l' importo degli investimenti, per le uscite e per le entrate, costituite quest' ultime dai contributi federali per costruzioni della formazione professionale, contributi dei quali le Camere federali hanno rifiutato l' abrogazione nell' ambito dell' ultimo pacchetto di risparmi proposto dal Consiglio federale.

	Chiasso SPC + SMC	Morbio Inf. SSQEA	Lugano SPC + SMA
Ristrutturazione logistica	33'000	130'000	400'000
Telematica	30'000	60'000	15'000
Arredamento e attrezzature didattiche	110'000	375'000	190'000
Totale investimenti	173'000	565'000	605'000
Contributo federale	57'000	186'450	199'650
Saldo	115'910	378'550	405'350

	Viganello SAMS	TOTALE
--	-----------------------	---------------

Ristrutturazione logistica	130'000	693'000
Telematica	0	105'000
Arredamento e attrezzature didattiche	250'000	925'000
Totale investimenti	380'00	1'723'000
Contributo federale	125'400	568'50
Saldo	254'600	1'154'410

VIII. CORRISPONDENZA CON LE LD E IL PF

L'obiettivo specifico della cantonalizzazione delle scuole comunali di commercio non è contemplato dal Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1992-95, dell'ottobre 1991. Tuttavia la realizzazione degli istituti polifunzionali di formazione commerciale, con il suo intento integrativo, può rispondere alle finalità dell'azione dello Stato descritte nel rapporto sopramenzionato, laddove si chiede di (predisporre nuove vie di formazione a livello postobbligatorio, tali da corrispondere in modo più differenziato e più flessibile alle capacità e alle motivazioni, favorire i passaggi dal settore obbligatorio al postobbligatorio, dal medio superiore al professionale (o viceversa) e dal professionale agli studi superiori).

L'importo per l'investimento è contemplato nel piano finanziario aggiornato al n. 053.110.30. Quello per la ristrutturazione dell'edificio di via Cappuccini a Locarno (ex-Magistrale) è inserito nel progetto di piano finanziario 1996-99.

IX. CONCLUSIONI

La realizzazione del progetto di riforma della formazione professionale commerciale costituisce un chiarimento nella ripartizione di compiti tra Stato e comuni, promuove una rivalorizzazione della via della formazione professionale, mantiene un'offerta di formazione decentralizzata sul territorio, favorisce una razionalizzazione delle risorse logistiche e umane.

Essa comporta temporaneamente un limitato aumento del personale amministrativo rilevato dai comuni (complessivamente 4,5 unità, non contemplando il personale ausiliario per la gestione della mensa e per la pulizia). Il personale amministrativo delle scuole professionali commerciali già in funzione viene pure trasferito nelle nuove sedi ma continua ad essere retribuito dalla Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, in base alla Convenzione stipulata dallo Stato con quest'ultima. L'aumento non è compensabile immediatamente con risparmi in altri settori, essendo il personale in dotazione alle scuole già ridotto allo stretto indispensabile. Tuttavia proprio la costituzione in centri polifunzionali dovrebbe consentire in futuro operazioni di razionalizzazione.

Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente,
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

- Convenzione con il Comune di Chiasso del 21 marzo 1995;
- Convenzione con il Comune di Lugano del 23 marzo 1995.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente le scuole medie di commercio di Chiasso e Lugano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 13 giugno 1995 n. 4418 del Consiglio di Stato,
decreta:

Articolo 1

Sono ratificate le convenzioni con i Comuni di Chiasso e di Lugano sulla cantonalizzazione delle scuole di commercio comunali e della scuola d'abbigliamento comunale.

Articolo 2

Istituti scolastici cantonali unici per il Mendrisiotto e per il Luganese, a decorrere dall'anno scolastico 1995/96, e per il Locarnese e il Sopraceneri a decorrere dall'anno scolastico 1996/97 comprendono le scuole professionali commerciali esistenti e le scuole costituite in sostituzione di quelle comunali rilevate.

Articolo 3

1 Modifiche di spese e ricavi correnti sono iscritti nei conti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, come già esposto a preventivo 1995 nei centri costi 521, 566, 578, 579 e 597.

2 Per le spese di trasloco conseguenti all'istituzione dei centri è deliberato un credito di 150'000.-- franchi iscritto nel relativo conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione stabili erariali, che viene aumentato per il 1995 dell'importo corrispondente.

Articolo 4

1 Per i lavori di ristrutturazione logistica e per il completamento delle infrastrutture tecniche, dell'arredamento e delle attrezzature didattiche nelle 4 sedi interessate di Chiasso, Lugano, Morbio Inferiore e Viganello è concesso un credito complessivo di 1'723'000.-- franchi.

2 L'uscita per l'investimento è iscritta ai conti d'investimento del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione stabili erariali.

3 I contributi federali sono iscritti alle entrate dei rispettivi conti d'investimento.

Articolo 5

1 Il Consiglio di Stato determina le misure esecutive e transitorie, segnatamente per quanto conceme il passaggio di allievi dalla scuola cantonale di amministrazione alla scuola media di commercio.

2 Ai docenti della scuola cantonale di amministrazione, ai docenti e al rimanente personale delle scuole comunali rilevate è riconosciuta la priorità per l'assunzione presso le nuove scuole, secondo modalità da precisare nel bando di concorso.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto unitamente al suo allegato di modifica è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO

Modifica e abrogazione di leggi e di decreti legislativi

I.

La (vecchia) Legge della scuola, del 29 maggio 1958, è modificata come segue: gli art. 181-187 sono abrogati con la fine dell'anno scolastico 1994-95.

II.

La legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, è modificata come segue:

l'art. 1, lett. d) e l'art. 33 sono abrogati con la fine dell'anno scolastico 1996-97.

III.

Il Decreto legislativo concernente la Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), del 17 febbraio 1986, è modificato come segue:

l'art. 3 è abrogato con la fine dell'anno scolastico 1994-95.

CONVENZIONE

tra il Comune di Chiasso
rappresentato dal Municipio

e

lo Stato del Cantone Ticino
rappresentato dal Consiglio di Stato

sulla cantonalizzazione della scuola di commercio comunale

Tra

il Comune di Chiasso
rappresentato dal Municipio
e
lo Stato del Cantone Ticino
rappresentato dal Consiglio di Stato

considerato che:

- a) il Comune di Chiasso ha chiesto con lettera del 3 settembre 1990 la cantonalizzazione della scuola media di commercio;
- b) lo Stato ha riconosciuto l' esigenza del mantenimento di una via di formazione commerciale a tempo pieno, accanto a quella del tirocinio di commercio, alternativa agli studi liceali per le esigenze di un' elevata preparazione scolastica richiesta dall' economia;
- c) ambo le parti si sono impegnate a favorire con propri provvedimenti la continuità e l' evoluzione della scuola sopramenzionata in un nuovo contesto istituzionale;
si conviene quanto segue:

1. Sede

Il nuovo istituto ha sede a Chiasso: il Comune di Chiasso concede allo Stato l' uso gratuito di tutti gli spazi ad impiego scolastico dell' edificio al mappale n. 733, in via Vela 7 a Chiasso.

Il Comune concede pure l' uso gratuito degli impianti sportivi interni ed esterni necessari per lo svolgimento della ginnastica.

2. Utilizzazione

Lo Stato utilizza l' edificio quale sede del centro polifunzionale cantonale di formazione commerciale di Chiasso, istituito e ordinato secondo le norme scolastiche cantonali, per tutte le attività attinenti al centro stesso.

Lo Stato è autorizzato, compatibilmente con le finalità del centro, a svolgervi anche altre attività formative in ogni tempo.

Gli spazi non utilizzati dallo Stato possono essere messi a disposizione del Comune o di terzi dalla Direzione del centro per attività compatibili con le finalità della sede scolastica.

Per gli spazi messi a disposizione del Comune vale la gratuità, per quelli messi a disposizione di terzi è applicato, per analogia, il Regolamento concernente l' uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato.

La nuova sede della Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA) è definita dallo Stato; essa rimane a Chiasso se compatibile con l' istituzione della scuola universitaria professionale.

3. Mobilio e attrezzature didattiche

Allo Stato è pure concesso l' uso gratuito dell' arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature didattiche a disposizione della Scuola di commercio comunale e della Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA), come all' inventario relativo all' anno scolastico 1994/95.

4. Spese accessorie

A carico dello Stato vanno le spese per:

- a) riscaldamento e acqua calda;
- b) illuminazione e elettricità;
- c) acqua potabile e industriale;
- d) fognatura e depurazione;
- e) abbonamenti di manutenzione, comprese le licenze per programmi informatici;
- f) pulizia.

A carico del Comune vanno le spese per:

- a) manutenzione del giardino;
- b) sgombero della neve;
- c) premi di assicurazioni relativi all' immobile.

5. Manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria dell' edificio, dell' arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature didattiche sono a carico dello Stato, quelle di manutenzione straordinaria dell' edificio a carico del Comune.

6. Rinnovo del mobilio e delle attrezzature didattiche

I costi per il rinnovo o la completazione del mobilio, delle attrezzature e dei sussidi didattici sono a carico dello Stato, che resta proprietario di quanto acquistato.

A carico dello Stato sono pure i costi d'istallazione e d'allacciamento a fonti di energia per il rinnovo o la completazione del mobilio o delle attrezzature didattiche.

7. Ristrutturazioni

Il Comune completa a suo carico la ristrutturazione dello stabile di via V. Vela 7 secondo gli intenti approvati il 18 maggio 1989 dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, riservate le modifiche dettate dalle nuove esigenze.

Riservato il consenso del Comune sui progetti, i costi di eventuali ristrutturazioni interne degli spazi per adattarli a nuove esigenze didattiche sono a carico dello Stato, che incassa i relativi contributi federali.

8. Archivio

Lo Stato subentra al Comune nella conservazione degli atti ufficiali (pagelle, tabelle delle note, elenchi dei diplomati) relativi alla scuola media di commercio.

E' salvaguardata la storia comunale della scuola.

9. Personale

Nei concorsi di assunzione lo Stato si impegna a dare la precedenza al personale docente e amministrativo operante nella scuola comunale, riservati il fabbisogno accertato secondo i criteri in uso per lo Stato stesso e la retribuzione secondo il Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato. La funzionaria della Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione è assunta dallo Stato.

10 Liquidazioni

Lo Stato non assume alcun impegno verso il Comune per le eventuali pretese di personale non riassunto.

11. Contenzioso

Eventuali divergenze tra Stato e Comune nell'applicazione della convenzione vengono demandate a un tribunale arbitrale composto di tre persone (una per ogni parte e una terza, designata dal pretore pro tempore di Mendrisio Sud, in qualità di presidente) ai sensi del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969.

12. Validità, entrata in vigore e durata della convenzione

La convenzione diventa valida con l'approvazione da parte dei competenti organi comunali e cantonali ed entra in vigore il 1° settembre 1995 per una durata di otto anni.

Alla sua scadenza, in mancanza di disdetta di una delle parti, da inoltrare con preavviso di 2 anni, la presente convenzione si rinnova tacitamente per altri quattro anni e così di seguito.

In caso di disdetta lo Stato riconsegna l'edificio nelle condizioni in cui si trova, riservato un equo indennizzo per eventuali investimenti di ristrutturazione come all'art. 7.

13. Abrogazione della convenzione

La convenzione del 21 maggio 1986 tra il Comune di Chiasso e lo Stato concernente la SSQEA è abrogata.

Chiasso, 21 marzo 1995 / 346

Per il Municipio di Chiasso;

il Sindaco: Il Segretario:

Bellinzona,

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Il Cancelliere:

R. Respini G. Gianella

Approvata con risoluzione governativa n. 2026 del 28 MAR.1995

CONVENZIONE

tra

il Comune di Lugano
rappresentato dal Municipio

e

lo Stato del Cantone Ticino
rappresentato dal Consiglio di Stato

sulla cantonalizzazione della scuola di commercio comunale e della scuola d'abbigliamento comunale

Tra

il Comune di Lugano

rappresentato dal Municipio
e
lo Stato del Cantone Ticino
rappresentato dal Consiglio di Stato

considerato che:

- a) il Comune di Lugano ha chiesto con lettera del 19 febbraio 1993 la cantonalizzazione della scuola media di commercio e della scuola d'abbigliamento;
- b) lo Stato ha riconosciuto l'esigenza del mantenimento di una via di formazione commerciale a tempo pieno quale offerta intermedia tra la via del tirocinio di commercio e gli studi di diploma o liceali, nonché di un'offerta formativa di base nel settore dell'abbigliamento;
- c) ambo le parti si sono impegnate a favorire con propri provvedimenti la continuità e l'evoluzione delle scuole sopramenzionate in un nuovo contesto istituzionale;

si conviene quanto segue:

1. Sede

Il Comune di Lugano concede allo Stato l'uso gratuito di tutti gli spazi dell'edificio scolastico al mappale 835, in via Gerso 1a a Lugano, come pure delle infrastrutture e degli impianti sportivi esterni.

2. Utilizzazione

Lo Stato utilizza l'edificio quale sede del centro polifunzionale cantonale di formazione commerciale di Lugano, istituito e ordinato secondo le norme scolastiche cantonali, per tutte le attività attinenti al centro stesso.

Lo Stato è autorizzato, compatibilmente con le finalità del centro, a svolgervi anche altre attività formative in ogni tempo.

Gli spazi non utilizzati dallo Stato possono essere messi a disposizione del Comune o di terzi dalla Direzione del centro per attività compatibili con le finalità della sede scolastica.

Per gli spazi messi a disposizione del Comune vale la gratuità, per quelli messi a disposizione di terzi è applicato, per analogia, il Regolamento concernente l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato.

3. Mobilio e attrezzature didattiche

Allo Stato è pure concesso l'uso gratuito dell'arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature didattiche a disposizione della Scuola di commercio comunale come all'inventario relativo all'anno scolastico 1994/95.

4. Spese accessorie

A carico dello Stato vanno le spese per:

- a) riscaldamento e acqua calda;
- b) illuminazione e elettricità;
- c) acqua potabile e industriale;
- d) fognatura e depurazione;
- e) manutenzione del giardino;
- f) abbonamenti di manutenzione, comprese le licenze per programmi informatici;
- g) pulizia.

A carico del Comune vanno le spese per:

- a) sgombero della neve, nelle aree adiacenti a quella pubblica;
- b) premi di assicurazioni relativi all'immobile.

5. Manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio, dell'arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature didattiche sono a carico dello Stato, quelle di manutenzione straordinaria dell'edificio a carico del Comune; è riservato in ogni caso il diritto di controllo da parte del Comune.

6. Rinnovo del mobilio e delle attrezzature didattiche

I costi per il rinnovo o la completazione del mobilio, delle attrezzature e dei sussidi didattici sono a carico dello Stato, che resta proprietario di quanto acquistato.

A carico del Cantone sono pure i costi d'installazione e d'allacciamento a fonti di energia per il rinnovo o la completazione del mobilio o delle attrezzature didattiche.

7. Ristrutturazioni

Riservato il consenso del Comune sui progetti, i costi di eventuali ristrutturazioni interne degli spazi per adattarli a nuove esigenze didattiche sono a carico dello Stato, che incassa i relativi contributi federali.

8. Archivio

Lo Stato subentra al Comune nella conservazione degli atti ufficiali (pagelle, tabelle delle note, elenchi dei diplomati) relativi alla scuola media di commercio e alla scuola d'abbigliamento.

Documenti amministrativi riguardanti il Comune sono trasferiti all'archivio comunale.

9. Personale

Nei concorsi d'assunzione lo Stato si impegna a dare la precedenza al personale docente e amministrativo operante nella scuola comunale, riservati il fabbisogno accertato secondo i criteri in uso per lo Stato stesso e la retribuzione secondo il Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato. L'assegnazione e l'uso dell'appartamento di servizio avviene alle condizioni stabilite dallo Stato per i propri dipendenti.

10. Liquidazioni

Lo Stato non assume alcun impegno verso il Comune per le eventuali pretese di personale non riassunto.

11. Contenzioso

Eventuali divergenze tra Cantone e Comune nell'applicazione della convenzione vengono demandate a un tribunale arbitrale ai sensi del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969.

12. Validità, entrata in vigore e durata della convenzione

La convenzione diventa valida con l'approvazione da parte dei competenti organi comunali e cantonali ed entra in vigore il 1° settembre 1995 per una durata di otto anni.

Alla sua scadenza, in mancanza di disdetta di una delle parti, da inoltrare con preavviso di 2 anni, la presente convenzione si rinnova tacitamente per altri quattro anni e così di seguito.

In caso di disdetta il Cantone riconsegna l'edificio nelle condizioni in cui si trova, riservato un equo indennizzo per eventuali investimenti di ristrutturazione come all'art. 7.

Lugano,

Per il Municipio di Lugano

Il Sindaco: Il Segretario:

Arch.dipl.ETH G. Giudici A. Zoppi. lic.oec.HSG

Bellinzona,

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Il Cancelliere:

R. Respini G. Gianella

Approvata con risoluzione governativa n. 2026 del 28 MAR. 1995